

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO, 18  
APRILE 2016, N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO GESTITI DAL CONSORZIO  
UNICOCAMPANIA**

**CIG 717166010E**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSE**

Il Consorzio UnicoCampania (il “Consorzio” o la “Stazione Appaltante”) ha tra le sue finalità assicurare la distribuzione e commercializzazione sul territorio dei titoli di viaggio integrati e aziendali in uso nel territorio della Regione Campania.

La distribuzione dei titoli di viaggio deve avvenire nel modo più efficace e capillare possibile sul territorio, al fine di consentire alla clientela la massima reperibilità degli stessi.

Il Consorzio, ferme restando le biglietterie delle singole aziende di trasporto aderenti al sistema tariffario integrato, intende affidare tramite procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, Decreto Legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice degli Appalti Pubblici”), il servizio di distribuzione dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico, sia aziendali che integrati, sia presso punti vendita diretti, sia mediante *dispenser* ed emettitrici automatiche, sia presso esercizi commerciali, collocati anche all’interno delle stazioni di competenza delle singole aziende e società di trasporto ad esso aderenti, opportunamente distribuiti sull’intero territorio della Regione Campania (la “Gara”).

\* \* \* \*

Il presente disciplinare precisa, ad integrazione e specificazione del Bando di Gara:

- le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consorzio;
- le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a corredo della stessa;
- le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio gestiti dal Consorzio UnicoCampania (il “Servizio”), come meglio specificato nel Capitolato Tecnico qui allegato.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre della Assemblea Consortile del 21 luglio 2017 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, Codice degli Appalti Pubblici.

Il Bando di Gara è stato spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03/08/17 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 07/08/17, oltre che per estratto su due quotidiani rispettivamente a diffusione nazionale e locale e sulla piattaforma telematica della Stazione Appaltante alla voce “Bandi di Gara”.

Il luogo in cui è richiesto l'espletamento del servizio è la Regione Campania.

Codice Identificativo della Gara (CIG): 717166010E

La documentazione di gara comprende:

- **Bando di gara**
- **Disciplinare di gara**
- **Capitolato Tecnico e relativi allegati**
- **Allegato 1 - Organigramma del personale addetto al servizio (articolo 50, Codice degli Appalti Pubblici)**
- **Fac-simile Busta A – Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”) + Dichiarazione complementare DGUE**
- **Fac-simile Busta C – Offerta economica**
- **Schema di Contratto**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31, Codice degli Appalti Pubblici, è il dott. Guido Rodia, in servizio presso il Consorzio UnicoCampania.

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti sino al giorno 20 settembre 2017 entro e non oltre le ore 17:00, inviando il quesito al R.U.P. tramite PEC a: [unicocampania@pec.it](mailto:unicocampania@pec.it) e [rodia@unicocampania.it](mailto:rodia@unicocampania.it).

Non saranno, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

## **ARTICOLO 1**

### **Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e corrispettivo a base d'asta**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio gestiti dal Consorzio UnicoCampania.

Il corrispettivo presunto è stato calcolato applicando l'aggio del 7,00% sul valore facciale dei titoli da distribuire/vendere per un valore stimato di 210 milioni di euro (duecentodiecimilioni) nel triennio dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 ed è comprensivo dell'aggio per le rivendite esterne.

L'aggiudicatario assume su di sé il rischio di gestione del Servizio e non potrà avere alcuna pretesa nei confronti del Consorzio in relazione a variazioni in aumento o diminuzione del valore e della quantità dei titoli di viaggio distribuiti.

Il valore oltre a non essere impegnativo per la Stazione Appaltante, potrebbe subire variazioni in dipendenza di esigenze di natura tecnico-organizzativa nonché di eventuali modifiche del sistema tariffario ad opera delle Autorità Competenti, senza che l'aggiudicatario possa rimuovere eccezioni.

Per l'importo, la durata ed il luogo dell'affidamento nonché per ogni ulteriore precisazione sul punto si rinvia a quanto precisato dall'articolo 5 del Bando di Gara.

Per tutte le ulteriori informazioni relative all'oggetto del Servizio ed alle specifiche tecniche afferenti lo stesso si rinvia al Capitolato Tecnico qui in allegato.

## ARTICOLO 2

### Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45, Codice degli Appalti Pubblici e, specificatamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 *ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa);
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602, codice civile, costituiti tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 *ter*, codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 8, Codice degli Appalti Pubblici, è altresì consentita la partecipazione dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti.

### ARTICOLO 3

#### Condizioni di partecipazione

**Non è ammessa** la partecipazione alla Gara di concorrenti per i quali sussistano:

- (i) le cause di esclusione di cui all'articolo 80, Codice degli Appalti Pubblici;
- (ii) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, Decreto Legislativo, 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, Decreto Legislativo, 30 marzo 2001, n. 165 o di cui all'articolo 35, Decreto Legge, 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge, 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze, 4 maggio 1999, e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell'articolo 37, Decreto Legge, 31 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, Codice degli Appalti Pubblici, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 2 lettere b) e c) del presente disciplinare sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui agli articoli 2, lettera c), e f), Disciplinare, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

### ARTICOLO 4

#### Modalità di presentazione della documentazione

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del presente Disciplinare con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo, tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (per

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti);

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati (in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura);

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## **ARTICOLO 5**

### **Comunicazioni**

Ai sensi dell'articolo 52, Codice degli Appalti Pubblici e dell'articolo 6, Decreto Legislativo, 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al Consorzio, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione nelle forme e nei modi di cui all'articolo 76, Codice degli Appalti Pubblici.

## **ARTICOLO 6**

### **Divieto di cessione del contratto**

Si rimanda integralmente a quanto disposto dall'articolo 14 del Bando di Gara.

## ARTICOLO 7

### Cauzioni e garanzie richieste

Ai sensi dell'articolo 93, Codice degli Appalti Pubblici, l'offerta dei concorrenti è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" e pari ad € 294.000,00 (duecentonovantaquattromila/00), vale a dire il 2% dell'importo complessivo a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente:

(i) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;

(ii) in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento su cc. n. 11400 intestato a Consorzio UnicoCampania presso BNL Ag. n. 2 Via Firenze 39/41 – Napoli. IBAN IT590010050340200000011400;

(iii) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, Decreto Legislativo, 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, decreto Legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:

- 1- essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE;
- 2- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, codice civile, nonché l'operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
- 3- la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del:

**(i)** 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, altresì nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

**(ii)** del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

**(iii)** del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti (i) e (ii), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

**(iv)** del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

**(v)** del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti (i), (ii), (iii) e (iv), per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni sopra richiamate, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata dall'impegno a:

(a) costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, per l'importo di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), a garanzia dei titoli (biglietti ed abbonamenti) prelevati in conto deposito o incassi relativi all'emissione e/o la ricarica di titoli elettronici nonché a



copertura di ogni eventuale rischio dal quale derivi la perdita o il danneggiamento dei titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti) prelevati in conto deposito o incassi relativi all'emissione e/o la ricarica di titoli elettronici, qualora l'offerente risultasse affidatario;

(b) fatta eccezione per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103, Codice degli Appalti Pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Il Consorzio, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

## **ARTICOLO 8**

### **Soccorso istruttorio**

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, Codice degli Appalti Pubblici, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85, Codice degli Appalti Pubblici, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **ARTICOLO 9**

### **Pagamento a favore dell'Autorità**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.



## ARTICOLO 10

### Procedura e Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 60, Codice degli Appalti Pubblici, con procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, Codice degli Appalti Pubblici.

Il Consorzio si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

E' fatta salva la facoltà del Consorzio di non aggiudicare l'appalto per mancanza di copertura finanziaria e qualora nessuna offerta pervenuta risultasse conveniente, congrua ovvero idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, senza che i partecipanti abbiano diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi di spesa.

## ARTICOLO 11

### Requisiti di capacità economico-finanziaria

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico finanziari:

(a) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo, 1 settembre 1993, n. 385, da comprovare mediante dichiarazione degli stessi Istituti/Intermediari e attestanti la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l'esecuzione del presente appalto;

(b) aver svolto nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (2014/2015/2016) almeno un servizio, in favore di committenti pubblici e/o privati, nella distribuzione di titoli di viaggio o prodotti similari (tagliandi per il parcheggio, carte valori, tessere prepagate, giornali e/o riviste) per un importo complessivo in aggi pari o superiore ad € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l'importo richiesto deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:  $(\text{importo richiesto}/3) \times \text{anni di attività}$ .

Il requisito di cui alla lettera b) del presente articolo dovrà essere provato in sede di gara mediante il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 15 del presente Disciplinare.

Il Consorzio si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere ai concorrenti ulteriori documenti a comprova di quanto dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo tra i quali, con riferimento al requisito di cui alla lettera b), le lettere di incarico e/o le fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia di servizio prestato (causale della fatturazione) ovvero la produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attestino la prestazione a proprio favore dei servizi prestati dal concorrente e complessivamente attestanti la data, la misura (importo) e la tipologia di servizio prestato.

Qualora non prodotti in originale, i certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47, DPR 445/2000, del concorrente sottoscritta con firma digitale.

## ARTICOLO 12

### Requisiti tecnico professionali

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara i concorrenti devono, **a pena di esclusione**, provare il possesso delle capacità tecnico professionali tramite:

- a) un elenco dei principali servizi espletati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati;
- b) possesso di uno o più certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità a determinate specifiche tecniche o norme di prodotti ben individuati della tipologia di quella in appalto.

I requisiti sopra elencati dovranno essere provati in sede di gara mediante il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 15 del presente disciplinare.

Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti ulteriori documenti a comprova di quanto dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo, tra i quali, copia conforme dei contratti e/o lettere di incarico e/o certificazioni di corretta esecuzione dei servizi relativamente ai quali è stato dichiarato l'espletamento di cui alla lettera (a).

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

## ARTICOLO 13

### Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente il Documento di Gara Unico Europeo, la dichiarazione complementare al Documento di Gara Unico Europeo, l'offerta tecnica e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire alla Stazione Appaltante nelle forme, nei modi e nei termini di cui all'articolo 9 del Bando di Gara. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*i.e.* denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura *"PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO, 18 APRILE 2016, N. 50, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO GESTITI DAL CONSORZIO UNICOCAMPANIA"*.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura:

- 1) "A – Documento di Gara Unico Europeo";
- 2) "B - Offerta tecnica";
- 3) "C – Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

**Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto alla percentuale di aggio posta a base di gara.**

## ARTICOLO 14

### Motivi di esclusione

1) Ai sensi dell'articolo 80, Codice degli Appalti Pubblici, costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico dalla presente procedura di gara, la sussistenza di un provvedimento di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 351, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile e/o false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter1*, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**2)** Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- *bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

**3)** L'esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), verrà disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**4)** Il concorrente è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto anche qualora abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

A tal riguardo, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Quanto previsto dal presente punto non trova applicazione quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**5)** Il Consorzio potrà inoltre escludere dalla partecipazione alla procedura di gara un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, Codice degli Appalti Pubblici;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, Codice degli Appalti Pubblici;
- c) dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
  - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, Codice degli Appalti Pubblici, non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di gara di cui all'articolo 67, Codice degli Appalti Pubblici, non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5.

**6)** Per le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del punto 1 del presente articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5, il concorrente può provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire



qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto 6 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto, viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

7) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal punto 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

## ARTICOLO 15

### Contenuto della Busta “A – Documento di Gara Unico Europeo”

Nella busta “A – Documento di Gara Unico Europeo” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

■ Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”), compilato in ogni sezione con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Il Consorzio, in conformità con l'articolo 85, comma 5, Codice degli Appalti Pubblici, si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questi siano necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In virtù dell'articolo 86, Codice degli Appalti Pubblici, al fine di comprovare la non applicabilità nei propri confronti dei motivi di esclusione di cui all'articolo 14 del presente Disciplinare, agli operatori economici potrà essere richiesto di produrre i seguenti documenti:

a) per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, articolo 14 del Disciplinare, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il punto 4, articolo 14 del Disciplinare, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

■ **Dichiarazione complementare DGUE resa ai sensi degli articoli 46 e 47, DPR 445/2000**, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:



1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico approvato dalla stazione appaltante in data 3 marzo 2016 e consultabile sulla piattaforma telematica [www.unicocampania.it](http://www.unicocampania.it) alla sezione "Trasparenza&Qualità", impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella Documentazione di Gara;
4. dichiara l'insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'articolo 80, Codice degli Appalti Pubblici;
5. produce il documento attestante la cauzione provvisoria di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare con allegata la dichiarazione, di cui all'articolo 93, Codice degli Appalti Pubblici, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103, Codice degli Appalti Pubblici. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, è obbligo del concorrente produrre dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
6. produce la dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la fideiussione di cui all'articolo 7, lettera a), Disciplinare di Gara, a garanzia dei titoli (biglietti ed abbonamenti) prelevati in conto deposito o incassi relativi all'emissione e/o la ricarica di titoli elettronici;
7. produce la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
8. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'articolo 52, Codice degli Appalti Pubblici, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  
(oppure)  
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, Codice degli Appalti Pubblici. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati;

10. copia del “PASSOE” debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.2, Delibera 20 dicembre 2012, n. 111, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC **oppure**, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dal Consorzio. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall’ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE. Nell’eventualità in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89, Codice degli Appalti Pubblici, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**In caso di avvalimento**, il concorrente, ai sensi dell’articolo 89, Codice degli Appalti Pubblici, dovrà allegare alla domanda:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: (b.i) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’articolo 80, Codice degli Appalti Pubblici, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (b.ii) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

d) dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7, Codice degli Appalti Pubblici, sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” il concorrente deve allegare la dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 D.L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione con allegata copia dell'istanza inviata al Ministero.

In caso di avvalimento, il Consorzio eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, Codice degli Appalti Pubblici, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

**I consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane - la busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito prescritto:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione con cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, Codice degli Appalti Pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, Codice degli Appalti Pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

### **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, Codice degli Appalti Pubblici.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 *quater*, Decreto Legge, 10 febbraio 2009, n. 5**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("CAD"), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4 *quater*, Decreto Legge, 10 febbraio 2009, n. 5**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24, CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25, CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, CAD, con allegato il mandatorcollettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24, CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25, CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Quanto alla possibilità di sanare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al presente articolo si rinvia integralmente a quanto disposto dall'articolo 83, comma 9, Codice degli Appalti Pubblici, e dall'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

## ARTICOLO 16

### Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica"

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica non superiore a 20 pagine (Times New Roman pt 12, interlinea 1,5), esclusi gli allegati, denominata "*Proposta di piano di distribuzione*" e descrittiva dei seguenti aspetti:

**B1** – caratteristiche dimensionali e tipologiche della rete di vendita: numero e tipologia di punti vendita garantiti all'interno di ciascun Quartiere\*/Comune in relazione alle fermate e stazioni servite di cui all'allegato C del Capitolato Tecnico e in miglioramento rispetto ai minimi prefissati;

**B2** – caratteristiche del servizio di distribuzione: frequenze minime di consegna dei titoli, dettagliato per Quartiere\*/Comune; descrizione delle strategie commerciali per assicurare la vendita delle tipologie di titoli a domanda debole;

**B3** – qualità dell'organizzazione: modalità di organizzazione delle attività di back-office necessarie a garantire un'efficace distribuzione dei titoli di viaggio; esplicitazione del monte ore su base annua necessario per espletare le attività di cui all'appalto, con esplicitazione di elementi a supporto della congruità per tipo e frequenza delle operazioni; conseguente calcolo del personale necessario, suddiviso per mansioni, qualifiche, livelli di inquadramento; descrizione delle funzionalità del sistema informativo per assicurare la tracciabilità in tempo reale dei processi distributivi e delle

---

\* Solo per i Comuni Capoluogo

vendite; dichiarazione di disponibilità ad adottare il sistema informativo fornito dal Consorzio UnicoCampania, previa formazione degli addetti;

**B4** – ai sensi dell’articolo 50, Codice degli Appalti Pubblici, assorbimento in via prioritaria del personale attualmente impiegato nell’attività di distribuzione dei titoli di viaggio: indicazione della percentuale del fabbisogno, sia complessivo che suddiviso per mansioni, qualifiche e livelli di inquadramento, che l’offerente intende coprire con lavoratori impiegati dall’attuale esecutore del servizio nell’attività di distribuzione di titoli di viaggio, considerata l’organizzazione già posseduta dall’offerente;

**B5** – continuità del servizio: indicazione delle modalità e dei tempi di intervento urgente per garantire il rifornimento dei punti vendita rimasti sprovvisti di uno o più tipologie di titoli di viaggio, su richiesta dei punti vendita stessi e/o del Consorzio UnicoCampania e/o delle Aziende; piano dei punti vendita la cui apertura è garantita nei giorni festivi e nel periodo estivo (15 luglio – 31 agosto), dettagliate per Quartiere\*/Comune, in miglioramento rispetto ai requisiti minimi previsti.

L’offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo. L’offerta tecnica sarà sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante o, nel caso di imprese riunite, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, i GEIE o le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo 2 del presente Disciplinare.

## ARTICOLO 17

### Contenuto della Busta “C – Offerta economica”

La busta “C – Offerta economica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, formulata utilizzando l’apposito modulo fornito in *fac-simile* in allegato al presente disciplinare, sottoscritto per esteso ed in modo leggibile, da parte del legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, di rappresentanza e legittimato ad impegnare legalmente il concorrente (alla stessa dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità).

L’offerta economica è da intendersi unica e omnicomprensiva, a remunerazione di ogni prestazione o attività prevista a carico dell’affidataria dalla Documentazione di Gara e annessi allegati o, comunque, resa in relazione all’appalto, nonché inclusiva di tutte le spese inerenti e conseguenti all’esecuzione dell’appalto.

Ne consegue, che non potranno essere previsti a carico del Consorzio costi aggiuntivi, rimborsi e/o spese di sorta.

Nel caso di imprese riunite, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento.



In particolare, nel modulo d'offerta andrà indicato il valore percentuale di provvigione, in ribasso rispetto alla percentuale del 7% (sette per cento) posta a base di gara, inserendo in cifre ed in lettere il corrispettivo presunto corrispondente alla provvigione in ribasso offerta.

A tal riguardo, saranno prese in considerazione al massimo due cifre decimali arrotondando l'eventuale terza cifra decimale per difetto (da 0 a 4), ovvero per eccesso (da 5 a 9).

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal riguardo, il Consorzio, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), Codice degli Appalti Pubblici, in materia di costo del personale.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.

L'aggiudicataria dovrà, in ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di provvigione offerte in sede di gara, riconoscere ai distributori al pubblico dei titoli di viaggio (rivendite esterne) un aggio sul ricavato della vendita al pubblico dei medesimi titoli di viaggio; il corrispettivo che l'aggiudicataria potrà trattenere sarà, pertanto, pari alla differenza tra l'aggio offerto in sede di gara e l'aggio in ogni caso spettante ai rivenditori al pubblico dei titoli di viaggio.

In sede di valutazione delle offerte economiche sarà verificata l'eventuale esistenza di offerte anomale ai sensi degli articoli 97 e seguenti del Codice degli Appalti Pubblici.

## ARTICOLO 18

### Criteri di valutazione dell'offerta

Ai sensi dell'articolo 95, Codice degli Appalti Pubblici, si procederà all'aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi secondo l'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi di seguito indicati.

La selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

- massimo 70 punti per l'offerta tecnica;
- massimo 30 punti per l'offerta economica.

Nello specifico, i criteri ed i parametri di valutazione sono i seguenti:

<b>B</b>	<b>OFFERTA TECNICA</b>	Max 70
<i>B1</i>	Caratteristiche dimensionali e tipologiche della rete di vendita	20
<i>B2</i>	Caratteristiche del servizio di distribuzione	15



<b>B</b>	<b>OFFERTA TECNICA</b>	Max 70
<i>B3</i>	Qualità dell'organizzazione	10
<i>B4</i>	Indicazione della percentuale del fabbisogno, sia complessivo che suddiviso per mansioni, qualifiche e livelli di inquadramento, che l'offerente intende coprire con lavoratori impiegati dall'attuale esecutore del servizio nell'attività di distribuzione di titoli di viaggio, considerata l'organizzazione già posseduta dall'offerente.	20
<i>B5</i>	Continuità del servizio	5
<b>C</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTI</b>
	Percentuale di provvigione offerta	Max 30

I singoli punteggi saranno attribuiti secondo le specifiche seguenti:

**B.1 – B.2 – B.3 - B.5 (Qualità dell'offerta tecnica):** l'attribuzione del punteggio da assegnare a ciascuno di tali criteri avverrà da parte dei membri della Commissione in maniera discrezionale, assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali: il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza di una valutazione scarsa, e pari a 1 in corrispondenza di una valutazione ottima, secondo i criteri indicati nella tabella che segue:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO	SPIEGAZIONE
1	<b>OTTIMO</b>	L'offerta è perfettamente rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante e contempla soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto ai requisiti minimi fissati;
0.80	<b>BUONO</b>	L'offerta è rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante e contempla soluzioni ed elementi tecnici ai più elevati livelli rispetto ai requisiti minimi fissati;

COEFFICIENTE	GIUDIZIO	SPIEGAZIONE
0.70	DISCRETO	l'offerta è rispondente alle principali esigenze della Stazione Appaltante e contempla soluzioni ed elementi tecnici in linea con i requisiti minimi fissati;
0.60	SUFFICIENTE	l'offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze della Stazione Appaltante;
0.00<0.20	SCARSO	l'offerta è carente in uno o più aspetti tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.

Successivamente, essendo la commissione formata da più membri, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, ed i coefficienti così risultanti saranno moltiplicati per i rispettivi punteggi massimi di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda, invece, il criterio *sub* B4, il punteggio attribuito ai concorrenti sarà equivalente alla percentuale del fabbisogno complessivo che l'offerente intende coprire con lavoratori attualmente impiegati dall'attuale esecutore del servizio nell'attività di distribuzione di titoli di viaggio, moltiplicata per il punteggio massimo previsto.

Il punteggio tecnico complessivo sarà formato dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai concorrenti per ciascun criterio (B1-B2-B3-B4-B5) e sarà successivamente riparametrato sulla scorta della seguente metodologia.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sarà inferiore a 30.

### RIPARAMETRAZIONE

Si precisa che, qualora nessuna offerta abbia ottenuto un punteggio tecnico pari al peso complessivo dell'offerta tecnica (70 punti), si procederà, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente disciplinare tra il peso del criterio di valutazione economico con quello della valutazione tecnica, a riparametrare (ovvero normalizzare) i valori conseguiti da ogni concorrente.

La riparametrazione verrà effettuata sul **punteggio tecnico** complessivo conseguito da ciascun concorrente, attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior coefficiente, il massimo punteggio attribuibile (70 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno conseguito un coefficiente inferiore, mediante l'applicazione della formula che segue:

$$P_i = [70 \times (R_i/R_{max})]$$

dove:

**P<sub>i</sub>** = punteggio tecnico riparametrato per ciascun concorrente

R<sub>i</sub> = punteggio tecnico attribuito al concorrente *i*esimo;

R<sub>max</sub> = punteggio tecnico più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

In merito **all'offerta economica**, la Commissione provvederà ad attribuire il punteggio in base alla seguente formula:

$$V_i = 30 * P_{min} / P_i$$

dove:

$P_i$  = valore offerto dal concorrente i-esimo

$P_{min}$  = valore più basso offerto

**Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà realizzato il maggior punteggio risultante dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta economica con quello conseguito per l'offerta tecnica.**

## ARTICOLO 19

### Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa 20 dicembre 2012, n.111 ed aggiornato con la Deliberazione, 17 febbraio 2016, n. 157.

## ARTICOLO 20

### Operazioni di Gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Consorzio UnicoCampania in Napoli - Piazza Matteotti 7 il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 11:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega conferita loro dai suddetti legali rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 7 giorni prima della data fissata.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del presente Disciplinare concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice degli Appalti Pubblici e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, Codice degli Appalti Pubblici, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 7 giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice degli Appalti Pubblici e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione di gara, con riferimento alle concorrenti ammesse a tale fase di gara, procederà all'apertura delle buste "B – Offerta tecnica" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta.

La Commissione, una volta constatata la conformità delle offerte presentate con le prescrizioni di cui all'articolo 16 del presente Disciplinare, procede alla valutazione tecnico-discrezionale secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 18 del presente Disciplinare e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste "C – Offerta economica", dando lettura dei ribassi offerti.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, comma 3, Codice degli Appalti Pubblici, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97, comma 5, Codice degli Appalti Pubblici, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della Commissione di gara. La Stazione Appaltante esclude

L'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile oltre che incongrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio definitivo, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e notifica a mezzo PEC la proposta di aggiudicazione *ex* articoli 32 e 33, Codice degli Appalti Pubblici, al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## ARTICOLO 21

### Effetti della proposta di aggiudicazione

La Stazione Appaltante provvederà alla pubblicazione dell'esito della Gara nelle forme previste dalle vigenti norme, quindi curerà il perfezionamento degli atti contrattuali.

L'aggiudicazione della gara sarà notificata all'aggiudicatario nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 52, Codice degli Appalti Pubblici.

La Stazione Appaltante, a seguito della proposta di aggiudicazione, inviterà l'aggiudicatario a:

- (i) produrre la documentazione prescritta dalla legge ai fini della certificazione antimafia;
- (ii) produrre tutta la documentazione idonea a comprovare i requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara;
- (iii) produrre l'originale del versamento del contributo versato in favore dell'ANAC;
- (iv) produrre la cauzione definitiva secondo le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 dello Schema di Contratto di Appalto;
- (v) costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, per l'importo di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), a garanzia dei titoli (biglietti ed abbonamenti) prelevati in conto deposito o incassi relativi all'emissione e/o la ricarica di titoli elettronici nonché a copertura di ogni eventuale rischio dal quale derivi la perdita o il danneggiamento dei titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti) prelevati in conto deposito o incassi relativi all'emissione e/o la ricarica di titoli elettronici,
- (vi) inviare, mediante assegno circolare o bonifico bancario, la somma concernente le spese relative alla pubblicazione ed alla stipulazione del contratto di appalto nonché a tutti gli oneri specifici o richiamati nel contratto stesso e dalla restante Documentazione di Gara.

La mancata osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalla Stazione Appaltante per gli adempimenti di cui sopra, comporterà il diritto per il Consorzio di incamerare la cauzione

provvisoria senza alcun pregiudizio per la facoltà di esperire ogni e qualsiasi azione per ottenere il ristoro di qualsiasi conseguente danno derivato al Consorzio medesimo.

Nel caso in cui l'aggiudicataria destinataria della proposta di aggiudicazione rinunci all'aggiudicazione stessa o rifiuti di sottoscrivere il contratto, il Consorzio darà luogo, senza alcuna formalità, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle azioni di rivalsa per gli eventuali danni subiti.

In caso di revoca o rinuncia dell'aggiudicazione relativamente alla concorrente classificatasi per prima, incamerata la cauzione provvisoria, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ripetere la procedura di aggiudicazione per la concorrente classificatasi seconda e così via in ordine decrescente di classificazione, nel caso di successive rinunce o revoche.

## **ARTICOLO 22**

### **Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di appalto**

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, Codice degli Appalti Pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, Codice degli Appalti Pubblici, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, anche in relazione alla vigente normativa antimafia.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della Stazione Appaltante.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte del Consorzio, si procederà alla stipulazione del Contratto in seguito ad un periodo non inferiore a giorni 35 dalla comunicazione del provvedimento aggiudicazione, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, Codice degli Appalti Pubblici, la durata del contratto potrà essere modificata tramite proroga.

In tal caso la proroga sarà limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Nel frattempo, l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino allo scadere dei termine di cui all'articolo 6 del Bando di Gara.

In aderenza all'articolo 32, comma 14, il Contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti o, in alternativa, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Il contratto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento per servizi supplementari che non siano inclusi nell'odierno appalto e che si siano resi necessari in

corso di esecuzione. Tale ipotesi ricorre ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 106, Codice degli Appalti Pubblici.

## **ARTICOLO 23**

### **Ulteriori disposizioni**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97, Codice degli Appalti Pubblici.

È facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione della Gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate tramite PEC ai concorrenti nonché sulla propria piattaforma telematica alla voce "Bandi di Gara".

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto relativo al presente affidamento è, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti prescritti.

Il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale qualora ricorra una delle ipotesi delineate dall'articolo 108, Codice degli Appalti Pubblici.

In forza dell'articolo 109, Codice degli Appalti Pubblici, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del decimo dell'importo del Servizio non eseguito calcolato secondo il criterio di cui al comma 2 del medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

In analogia a quanto stabilito dall'articolo 110, Codice degli Appalti Pubblici, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, Codice degli Appalti Pubblici o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, Decreto Legislativo, 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.



## **ARTICOLO 24**

### **Spese contrattuali e relative alla pubblicazione**

Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le spese di pubblicazione afferenti la presente procedura sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

## **ARTICOLO 25**

### **Chiarimenti**

Si rimanda a quanto prescritto dall'articolo 17 del Bando di Gara.

## **ARTICOLO 26**

### **Definizione delle controversie**

Nel rinviare a quanto prescritto dall'articolo 17 del Bando di Gara, si ribadisce che le controversie derivanti dalla presente procedura sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.